


COMUNE DI NAPOLI

Direzione Generale

DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 7 DEL 10 febbraio 2012

Oggetto: Individuazione delle figure apicali cui attribuire il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.



COMUNE DI NAPOLI

Il Direttore Generale

Premesso:

che l'art. 1, capo I, del decreto legge 9 febbraio 2012 n.5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" ha introdotto il comma 9bis all'articolo 2 della legge 241 del 1990, demandando all'organo di governo dell'amministrazione l'individuazione, nell'ambito delle figure apicali, del soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia e specificando, al precedente comma 9, che *"la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e contabile del dirigente e del funzionario inadempiente"*;

che il successivo capoverso del medesimo comma 9bis dispone che *"nell'ipotesi di omessa individuazione, il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione"*;

che il comma 9quater, ultimo capoverso, prevede che *"le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"*;

Visto:


che il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 426 del 22 febbraio 2003 e s.m.i., attribuisce, all'art. 38, commi 6 e 7, ai Direttori centrali, l'esercizio di poteri sostitutivi, *"in caso di inadempienza o di constatata inerzia da parte di un dirigente responsabile di servizio interno rispetto a singoli provvedimenti"* previa diffida scritta e motivata, con la fissazione di un termine per l'adempimento, anche *"assumendo direttamente i provvedimenti che si rendesse necessario adottare, ed avvalendosi, per l'istruttoria, delle strutture competenti"*;

che analoghi poteri sostitutivi sono attribuiti ai Direttori di Municipalità dall'art. 12, comma 5, del Regolamento di organizzazione delle Municipalità, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 739 del 1 marzo 2007;

che l'art. 39 del sopra individuato Regolamento di organizzazione dell'ente, nell'elencare funzioni ed incarichi del dirigente coordinatore di dipartimento autonomo, al comma 4, lettera I), ne prevede la possibile assegnazione di ulteriori da parte del Sindaco o del Direttore Generale;

che l'art.40, comma 3, lett. i) del medesimo atto regolamentare individua tra i compiti del responsabile di servizio l'esercizio del *"potere di avocazione nei casi di accertata inefficacia ed inefficienza dell'attività gestionale degli operatori sottordinati"*;

che, infine, l'art. 37 elenca, tra le funzioni del Direttore Generale, *"il coordinamento dell'attività dei Direttori centrali, dei dirigenti coordinatori di dipartimento e dei responsabili di servizio autonomo, anche attraverso la proposta al Sindaco di nomina di un commissario ad acta, in caso di necessità e urgenza, ovvero d'inerzia o inadempienza"*;



COMUNE DI NAPOLI

che tale previsione appare in linea con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le funzioni di coordinamento degli altri dirigenti al Direttore Generale assegnate dalla legge sono analoghe a quelle attribuite nelle amministrazioni dello Stato ai dirigenti preposti agli uffici dirigenziali generali (Consiglio di Stato, n. 5216 del 3 ottobre 2002);

Ritenuto:

che si debba, pertanto, procedere, in conformità alle norme precedenti, ad individuare le figure apicali cui attribuire i poteri sostitutivi in caso di mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini;

Letto:

l'art. 14 del Regolamento di organizzazione, che, in tema di aggiornamento dell'organigramma funzionale, stabilisce che va effettuato, *"in coerenza con gli atti adottati dall'Amministrazione ed entro i limiti dalla stessa stabiliti"*, con provvedimento del Direttore Generale *"per le Direzioni centrali, i dipartimenti e i servizi autonomi"*;

il già citato art. 37 che, al comma 1, lettera a), attribuisce al Direttore Generale *"l'integrazione tra le diverse strutture organizzative, come anche l'identificazione e la risoluzione di eventuali conflitti di competenza, al fine di garantire efficacia, efficienza e uniformità all'attività dell'Ente"*;

tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

in caso di mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini, il potere sostitutivo è attribuito ai Direttori centrali e municipali, i dirigenti coordinatori di dipartimento ed i responsabili di servizi autonomi per i dirigenti incardinati nelle rispettive strutture, i quali, in conformità al comma 9ter dell'art.2 della legge 241 del 1990, devono concludere il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.

Gli stessi, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunicano, ai sensi del successivo comma 9quater, al Direttore Generale ed all'Assessore di riferimento i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti.

In caso di inadempienza o di constatata inerzia da parte delle figure apicali di cui sopra, i poteri sostitutivi sono esercitati dal Direttore Generale, anche attraverso la proposta al Sindaco di nomina di un commissario ad acta.

**Il Direttore Generale
Dot.ssa Silvana Riccio**

